



RELAZIONE ANNUALE

2014

Approvata con deliberazione n. 2 del 19 marzo 2015

PREMESSA

Il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma Valle d'Aosta, nel corso dell'anno 2014, agendo nel solco della continuità rispetto ai precedenti programmi di attività, ha orientato, in maniera ancora più marcata, la sua attenzione verso la tutela dei diritti dei cittadini con il tentativo di conciliazione nelle controversie tra utenti e gestori del servizio di telecomunicazioni e intensificato il rapporto di collaborazione e consulenza con la Presidenza del Consiglio Regionale e le diverse istituzioni valdostane. Il CoReCom ha operato nel rispetto della specificità della Valle d'Aosta, implementando i contatti con i CoReCom delle altre regioni, essendo parte integrante dell'Esecutivo nazionale (insieme alla Toscana, la Basilicata, l'Emilia Romagna e la Calabria) al fine di sviluppare sinergie e collaborazioni utili al conseguimento delle finalità del Comitato. A questo proposito si fa presente che il Comitato valdostano si sta impegnando in maniera attiva allo sviluppo di un ampio progetto che si occupa della tutela delle minoranze linguistiche su tutto il territorio nazionale. Sempre nell'ottica di una maggiore valorizzazione dei compiti del CoReCom, quale "Authority" regionale nel settore delle comunicazioni, e alla luce del crescente ruolo che svolge la rete nel campo dell'informazione e non solo, abbiamo partecipato a seminari e aderito ad alcuni progetti utili a poter verificare che i contenuti pubblicati siano conformi alle disposizioni di legge, soprattutto in materia di tutela dei minori. Per quanto concerne la salvaguardia dei valori del pluralismo e della correttezza della comunicazione, soprattutto nell'ambito politico/istituzionale, con particolare riguardo alle competizioni

elettorali, va sottolineato come la nostra funzione di vigilanza e di monitoraggio non possa essere svolta adeguatamente, in assenza di personale dedicato e appositamente formato per svolgere questa così importante quanto delicata funzione.

Invero la carenza di dotazione organica della Struttura operativa, come è già stato sottolineato e ribadito anche dai precedenti Comitati, comporta una rilevante difficoltà nell'attuare in maniera adeguata ed efficace il programma annuale di attività.

Al momento l'organico operativo, letteralmente ridotto all'osso, è composto da un coadiutore B2 a tempo determinato assegnato allo Sportello Conciliazioni e un dipendente di categoria C2 che svolge le funzioni di segreteria del Comitato, della Struttura e funge anche da Conciliatore oltre dal Responsabile della Struttura. Questa situazione, più volte segnalata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e a tutti gli organi competenti, rende del tutto impossibile effettuare - ad esempio - un regolare svolgimento delle attività di monitoraggio (vd. comma 6bis, art. 12, lr. n. 26/2001) non potendo contare su un adeguato nucleo di personale a tempo indeterminato oltre che adeguatamente formato.

Il Comitato auspica una soluzione, in tempi brevi, affinché l'organico venga integrato adeguatamente per permettere il corretto esercizio delle funzioni proprie e delegate.

CAPITOLO 1 - FUNZIONI PROPRIE

FRANCESCO CIAVATTONE RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA CORECOM VALLE D'AOSTA

❖ Fondi pubblici per la pubblicità istituzionale

(Art. 12, comma 1, lettera a), punto 4) l.r. n. 26/2001)

Il Corecom:

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005, presentando rapporti periodici;

** * **

*Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Testo unico per la radiotelevisione*

Art. 41 (Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici)

1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché al presente comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.

5. Le Regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate ai commi 1 e 4.

Rispetto a quanto previsto dalla sopracitata norma, la struttura operativa del CoReCom ha effettuato una serie di controlli “a campione” i cui esiti non hanno evidenziato violazioni delle soprariportate disposizioni legislative.

❖ *I Programmi dell'accesso 2014*

Alla struttura operativa del Comitato compete l'attività di istruzione e gestione dell'accesso, previsto per soggetti aventi diritto, alle trasmissioni radiofoniche e televisive dell'emittenza pubblica (legge 14 aprile 1975 n.103).

Questa tipologia di programmazione, attuata in collaborazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, permette ad alcune categorie di associazioni e movimenti elencati nell'articolo 6 della l. n. 103/1975 di proporre delle trasmissioni radiotelevisive, attuate in forma autonoma o con la collaborazione gratuita della RAI, con durata massima di cinque minuti che illustrino programmi, progetti o tipologia della propria attività.

La richiesta deve essere inoltrata al CoReCom, tramite la compilazione di una domanda reperibile presso la sede del Comitato o dal sito internet www.corecomvda.it nella sezione "Programmi dell'accesso".

Il piano annuale 2014 ha visto la partecipazione di 6 soggetti.

❖ *Graduatoria per l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali ex D.M: 292/2004.*

Il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, istitutivo del Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici statali previsti dall'articolo 45, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che il CoReCom dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo predisponga la relativa graduatoria sulla base della quale il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni provvede ad erogare le somme alle singole emittenti in ragione di una ripartizione che prevede 1/5 del contributo totale suddiviso in parti uguali tra tutti gli aventi diritto e i 4/5 sulla base delle graduatorie disposte da ciascun CoReCom attraverso la valutazione del fatturato ottenuto con la sola attività televisiva e del personale impiegato nella suddetta attività.

Nello specifico quindi le modalità di intervento del CoReCom si articolano nell'attribuzione, ottenibile tramite l'utilizzo di formule matematiche, di un punteggio a ciascuna emittente regionale avente diritto, considerando i dati che si riferiscono al fatturato medio dell'ultimo triennio, all'entità numerica e alla tipologia professionale del personale impiegato. Sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Struttura operativa, il Comitato è quindi in grado di assumere una deliberazione che approva la graduatoria per cui, espletati i successivi controlli, a seguito della trasmissione degli atti al Ministero dello Sviluppo Economico (che

eroga materialmente il contributo), le emittenti collocate utilmente possono fruire del sostegno economico annuale.

La graduatoria delle emittenti aventi diritto, dopo le verifiche sopracitate, assume la connotazione definitiva e il CoReCom provvede quindi alla pubblicazione ufficiale sul proprio sito istituzionale.

Per quanto riguarda i contributi 2013 la graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale del CoReCom mentre, per l'anno 2014, poiché il relativo bando è stato pubblicato il 23 ottobre, gli esiti della relativa istruttoria saranno oggetto di un capitolo nella prossima relazione annuale del Comitato.

❖ *Gestione del Registro Regionale delle Imprese di Comunicazione (RRIC)*

Le risultanze di questa attività sono consultabili sul sito internet del CoReCom - www.corecomvda.it - alla pagina "Registro regionale delle imprese di comunicazione".

CAPITOLO 2 - IL MONITORAGGIO DELLE PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE

Il Comitato, considerato che uno dei suoi compiti istituzionali oltre alla verifica del rispetto delle norme in materia di comunicazione politica e istituzionale nel corso delle competizioni elettorali è il monitoraggio relativo al pluralismo politico dei partiti e movimenti politici presenti in Consiglio regionali, ribadisce l'impossibilità di esercitare questa importante funzione di vigilanza in assenza di personale dedicato e formato vista la delicatezza del compito.

In aggiunta alla funzione sopradescritta, si segnala che la normativa che regola la comunicazione al di fuori dei periodi elettorali ovvero la delibera AGCOM n. 200/00/CSP: "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali" rafforzata nelle successive disposizioni AGCOM n. 22/06/CSP e 22/07/CSP prevede che nelle trasmissioni di comunicazione politica, nell'ambito di cicli trimestrali di programmazione, vi sia una sostanziale parità di accesso tra partiti e movimenti. In questa categoria non sono compresi i notiziari e i telegiornali in quanto - per ovvie ragioni - non possono essere attuati principi di parità dato che la redazione di questi ultimi è incentrata sugli eventi che accadono giornalmente oltre che in tempi assai ridotti rispetto ad una tribuna politica o un generico programma di comunicazione.

Anche per l'esercizio di questa importante funzione rimane essenziale la condizione che vi sia del personale dedicato e

formato vista la delicatezza del compito e la norma della legge istitutiva del CoReCom, rafforzata da una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nel 2014, che richiede al CoReCom un costante monitoraggio del pluralismo politico sia per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive locali che la concessionaria del servizio pubblico.

CAPITOLO 3 - L'ALTRA COMUNICAZIONE

Nel corso del 2014 non è stato possibile organizzare la consueta conferenza annuale del ciclo “l’Altra Comunicazione” per i prolungati periodi di par condicio dovuti alle due competizioni elettorali che si sono succedute nel corso dell’anno. Il Comitato ha peraltro deliberato che l’argomento della prossima conferenza sarà la “comunicazione politica”, tema complicato e nello stesso tempo affascinante di cui tutti riconosciamo l’importanza e con cui tutti ci confrontiamo nel nostro quotidiano. Come si comunicavano le proprie idee, le strategie, i programmi nel recente passato? Come si è evoluto il linguaggio comunicativo nella politica? Che ruolo giocano oggi i nuovi media nella forma del dibattito/contraddittorio e nella sostanza delle idee? Per rispondere a queste domande il CoReCom inviterà, nel corso del 2015, in qualità di relatori alcuni prestigiosi nomi del panorama politico e giornalistico italiano che siano in grado di stimolare riflessioni e considerazioni intorno alla comunicazione politica fino ad arrivare magari a proporre un modello ideale che sia lontano dai canoni oramai scontati dei talk show attuali che, proposti da vari canali televisivi, risultano ormai essere tutti uguali e quasi “recitati” dai vari protagonisti.

CAPITOLO 4 - ATTIVITÀ DELEGATE

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA GESTORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI IN VALLE D'AOSTA - RAPPORTO 2014

FRANCESCO CIAVATONE - RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA CORECOM VALLE D'AOSTA

Dal 1° gennaio 2004, il CoReCom Valle d'Aosta esercita alcune funzioni delegate in materia di comunicazione così come previsto dalla convenzione firmata dai Presidenti dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), della Regione Valle d'Aosta e del CoReCom ai sensi della legge n. 249/1997 e della legge regionale n. 26/2001.

Tra queste la più importante dal punto di vista del servizio al cittadino e dell'impegno in risorse umane ed economiche è il "tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti".

Questa attività rientra in quella forma di risoluzione stragiudiziale, da tempo diffusa nei paesi anglosassoni, delle controversie che, sotto la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution), qualifica il procedimento attraverso cui un terzo (il Conciliatore) aiuta le parti, tramite la sua funzione di mediatore, a comporre una lite.

Diversamente da altri casi, nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazioni, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il CoReCom è obbligatorio prima di poter

ricorrere alla giustizia ordinaria; proprio in virtù di questa obbligatorietà, il legislatore ha disposto che il tentativo di conciliazione presso il CoReCom sia totalmente gratuito.

Sul sito internet del CoReCom Valle d'Aosta www.corecomvda.it, nella sezione "Controversie/Conciliazioni", sono reperibili la normativa, la modulistica e le nozioni necessarie per una completa informazione su questo importante istituto giuridico.

N.B.: Per favorire una consultazione più funzionale, la divisione in paragrafi segue il testo vigente della Delibera 173/07/CONS - Allegato A - concernente: Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti

§ 1


Articolo 2

Ambito di applicazione

1. ... sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

All'articolo 1 dell'Allegato A al Regolamento, l'utente è così definito: ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

Vediamo dunque il grafico relativo alla tipologia di utenti che hanno usufruito del servizio di conciliazione presso il CoReCom:




Possiamo notare che la maggioranza degli utenti sono privati cittadini (-2% rispetto al 2013) anche se la vastità di offerte nella telefonia mobile e fissa sta coinvolgendo sempre di più le ditte, le aziende, le attività professionali (+2% rispetto al 2013) che, per funzioni e numero di dipendenti, hanno sovente necessità di abbinare alla telefonia fissa, l'utilizzo di internet e dei cellulari per formare la cosiddetta "rete aziendale".

Corre l'obbligo di ricordare che gli utenti di qualsiasi tipologia possono presenziare da soli alle udienze senza quindi l'obbligo di essere assistiti da un legale piuttosto che da un'associazione dei consumatori.

Nel caso intendano intendono essere rappresentati da questi soggetti in nessun caso le eventuali spese sostenute possono essere oggetto di rimborso nell'ambito del procedimento conciliativo.

Nel corso del 2014 sono state inoltrate allo Sportello conciliazioni 236 istanze (+14 rispetto al 2013) concentrate in 30 giornate/udienze con una media mensile di oltre 2 considerando l'impossibilità di convocare nel mese di agosto stante l'indisponibilità degli operatori a presenziare. Naturalmente nel computo sono comprese anche le ultime istanze presentate nel mese di dicembre 2013, che sono state discusse nel corso del mese di gennaio 2014.

Nel grafico sottostante viene rappresentato il numero di istanze presentate dal 2004 al 2014.



Il dato statistico complessivo che comprende i dieci anni (2004-2014) di esercizio del tentativo obbligatorio di conciliazione è rilevante: 1928 istanze presentate, istruite ed esaminate in udienza con una percentuale media di accordo positivo pari al 78% il che ci porta al dato conclusivo per cui oltre 1500 istanze presentate da cittadini, imprese ed enti pubblici valdostani hanno avuto pieno riconoscimento. Oltretutto con tempi medi di trattazione delle pratiche tra i 30 e i 40 giorni. Un vero record - non certo facilmente reperibile in altri settori della Pubblica Amministrazione.


Tornando al 2014 si conferma l'ottimo risultato raggiunto nel corso del 2013 circa la durata del procedimento conciliativo.

RELAZIONE ANNUALE 2014

Pur in presenza di un aumento delle istanze rispetto ai due anni precedenti, nonostante la cronica carenza di personale, la durata media del procedimento si è mantenuta su livelli ottimali.

Infatti, a fronte della norma che prevede la chiusura del procedimento relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione in 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (e ciò per permettere a chi volesse immediatamente adire alla via giudiziale di considerare esperimento il tentativo), grazie all'ottimo lavoro svolto dallo Sportello di conciliazione e alla collaborazione nella gestione delle pratiche avviata con i maggiori operatori della telefonia, nel corso del 2014 il dato medio per il completamento del procedimento amministrativo è di 43 gg¹.

Vediamo nel grafico successivo la rappresentazione di questi dati dal 2004 al 2014:



¹ *Nel conteggio sono computate anche le udienze rinviate su richiesta motivata delle parti e il periodo di chiusura delle aziende telefoniche dall'1 al 31 agosto. Pertanto al netto di questi due fattori il tempo medio di gestione per ciascuna istanza è sicuramente non superiore ai 30 gg. previsti dal Regolamento.*

Questo importante risultato raggiunto, nonostante il consistente numero di istanze, va ascritto al grande impegno personale di tutta la struttura oltre che all'elevato livello di professionalità raggiunto che permette di gestire al meglio ogni fase del procedimento nel delicato rapporto tra i vari soggetti del "sistema" conciliazioni.

A questo proposito corre l'obbligo di sottolineare ancora una volta che la situazione di precarietà del personale impiegato (con contratto a tempo determinato) implica un frequente turn over che non permette una stabilizzazione dei dipendenti applicati a tali mansioni.

Poiché è del tutto evidente che il lavoro da svolgere, essendo estremamente specifico, è molto diverso dalla maggioranza dei posti in Amministrazione regionale (vd. conoscenza approfondita delle norme e degli aspetti tecnici in materia di telecomunicazioni, continuo contatto con il pubblico, con le associazioni dei consumatori, studi legali e con gli uffici legali dei gestori ecc.) ne consegue che cambiando continuamente il personale destinato a tali funzioni è necessario prevedere un percorso di formazione dei nuovi assunti senza peraltro poter rallentare le attività istituzionali connesse allo svolgimento delle funzioni del CoReCom.

§ 2

Articolo 5

Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio

1. *Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento.*

2. *...omissis...*

3. *L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Co.re.com l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.*

4. *...omissis...*

5. *...omissis...*


6. *...omissis...*

7. *Il Co.re.com, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.*

8. *Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui risulti che la sospensione o l'abuso dipendano dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell'istanza, il Co.re.com può estendere, su impulso dell'utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore, applicando i commi 6 e seguenti del presente articolo.*

9. I provvedimenti adottati a norma del presente articolo devono essere eseguiti entro il termine da essi indicato. In caso di inottemperanza il Co.re.com competente ne informa tempestivamente la Direzione. Il contravventore è punito ai sensi dell'art. 1 comma 31 della Legge.

Il procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti temporanei, tecnicamente denominati GU5 (dal nome del relativo modulo da compilare a cura dell'utente), sono di fatto suddivisi in due distinte fasi: la prima è sostanzialmente una richiesta di chiarimenti che il CoReCom inoltra al gestore sulla base di un'istruttoria preventiva di ammissibilità della domanda pervenuta dal ricorrente; la seconda fase (il provvedimento vero e proprio), nel caso in cui il gestore non abbia provveduto alla riattivazione del servizio, ha una valenza di tipo ordinatorio quando, sulla base di una mancata o insufficiente motivazione, viene imposto un termine molto breve per la riattivazione del servizio sospeso o la cessazione dell'abuso. La tabella successiva riporta i dati dei GU5 presentati nel 2014 e i relativi esiti:



Rispetto al 2013 abbiamo un aumento (+1) delle richieste di intervento da parte degli utenti rispetto a presunti abusi o comportamenti scorretti posti in essere dai gestori, una diminuzione dei provvedimenti emessi dal CoReCom (-1) e una conferma numerica rispetto ai quelli non ottemperati dalle compagnie telefoniche che, come prevede la norma, sono stati trasferiti all'AGCOM per gli eventuali esiti di loro competenza.

Peraltro, la procedura legata all'istruttoria del formulario GU5, come precisata dal sopracitato art. 5 della delibera AGCOM 173/07/CONS, prevede una tempistica di dieci giorni per la conclusione del procedimento, legata ovviamente alla natura d'urgenza del provvedimento, che può valere ancora oggi per le sospensioni della linea o dei servizi in ragione di problemi amministrativi (ad es.: mancato pagamento di fatture con conseguente disattivazione della linea e successiva richiesta di ripristino). Questa tipologia di disagio tuttavia rappresenta oramai meno del 5% della casistica per cui viene richiesto l'intervento del CoReCom.

Invero oggi siamo di fronte a problematiche tecnicamente più complesse derivanti dalla migrazione delle linee o dei servizi tra un operatore e l'altro, dall'attivazione di servizi mai richiesti, dall'esercizio del diritto di recesso con conseguente rientro con l'operatore di telefonia precedente *ecc.* il tutto risulta essere ancora più complicato se i ricorrenti sono una ditta, una società di servizi o un esercizio commerciale che subiscono ingenti danni economici dall'assenza per lunghi periodi della linea telefonica piuttosto che del collegamento in internet.

Concludendo si sottolinea comunque ancora una volta come il metodo adottato dall'Ufficio CoReCom di mettere a disposizione settimanalmente ai gestori per il tramite delle cartelle informatiche virtuali le istanze giacenti (dunque in largo anticipo rispetto alla convocazione dell'udienza) permette di mantenere quantomeno contenuto il numero di GU5 in corso di procedimento.

§ 3

Articolo 12

Esito della conciliazione

1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si dà atto dell'accordo, specificandone il contenuto.

2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2 comma 24, lettera b, della legge n. 481 del 1995.

3. Se in udienza non si raggiunge l'accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi, il responsabile del procedimento redige un sintetico verbale in cui si annota esclusivamente che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione parziale sulla quale concordano, ovvero le rispettive proposte di componimento.


4. Se uno o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento dà atto nel verbale dell'esito negativo della procedura di conciliazione. Tuttavia, se l'assenza è dipesa da giustificati motivi prontamente comunicati, il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazioni alle parti.

Nel corso del 2014 i verbali di accordo sono stati 49 ai quali bisogna aggiungere i 93 accordi transattivi pre-udienza intervenuti tra le parti su impulso del CoReCom per un totale esiti positivi pari a 142 (i dati comprendono anche le ultime istanze del 2013 convocate in udienza nel mese di gennaio 2014).

RELAZIONE ANNUALE 2014

I verbali negativi ammontano a 3 (- 5 rispetto al 2013) mentre i mancati accordi per assenza della controparte sono 91 (+ 13 rispetto all'anno precedente)².

Vediamo nel grafico successivo i dati complessivi delle istanze presentate riferiti alle udienze 2014:




La percentuale del 39% riferita alla mancata comparizione del gestore telefonico, considerata la non obbligatorietà della partecipazione alla conciliazione, è un dato in aumento rispetto agli esiti del 2013.

Ciò è principalmente dovuto, come si vedrà nelle successive pagine dei dati disaggregati per gestore, alla mancata

² Il dato si riferisce alla mancata partecipazione del gestore convocato in udienza.

partecipazione soprattutto dei due operatori Wind e Fastweb che per tutto il 2014 non solo non hanno mai presenziato alle udienze, senza peraltro comunicare, come prevede la norma, la mancata adesione, ma non hanno neanche mai formulato proposte transattive rispetto ai ricorsi ricevuti. Tale comportamento, pur se autorizzato dalla norma, non corrisponde certamente ad un'etica professionale oltre che commerciale corretta e su questo aspetto il CoReCom valuterà - a breve - quantomeno l'opportunità di segnalare quanto sopra evidenziato all'AgCom.

Se teniamo conto invece delle udienze effettivamente svolte (vd. grafico successivo) la percentuale di accordo raggiunto pari al **94%** assegna un primato difficilmente eguagliabile per qualsiasi altro ente pubblico che si occupa di risoluzione di conflitti tra utenti e gestori di servizi destinati alla comunità.



Tenuto conto della statistica possiamo quindi affermare, senza poter essere smentiti, che la conciliazione funziona e risolve i problemi degli utenti in modo assai rapido senza gravare, oltremodo, sulla giustizia ordinaria.

Per il raggiungimento di questi obiettivi oltre alla professionalità e competenza dello sportello conciliazioni, molto importante è stata anche la procedura rapida ed efficace di gestione delle pratiche conciliative - messa a punto dalla struttura operativa del CoReCom Valle d'Aosta - con la quale interagiscono i gestori operanti sul nostro mercato.

Infatti - praticamente in tempo reale - ogni istanza depositata dai ricorrenti presso lo Sportello conciliazioni viene messa a disposizione del gestore tramite l'inserimento della stessa in una cartella virtuale collocata all'interno del sistema informatico così che ogni operatore può, tramite un accesso con login e password dedicata, consultare la pratica ed estrarre la documentazione necessaria. In tal modo avendo immediata contezza di un'istanza:

- Si evitano, nel rispetto dell'art. 5 della Delib. 173/07/CONS e succ. mod., alcuni casi di indebita sospensione delle linee telefoniche in attesa di giungere in udienza;
- Si accelera ulteriormente la procedura conciliativa in quanto i gestori possono eventualmente contattare con anticipo gli utenti e proporre una soluzione in tempi brevi rispetto alla convocazione dell'udienza.

Anche la successiva gestione degli esiti delle udienze è completamente gestita in modo informatico per cui i gestori che non partecipano alle udienze sono in grado di visionare i verbali

di mancata comparizione il giorno stesso dell'avvenuta convocazione.


Questa procedura ha oltremodo garantito il rispetto delle normative sull'eliminazione del documento cartaceo nella PA consentendo, di conseguenza, un notevole risparmio economico.

§ 4

Partecipazione alle udienze

Per quanto concerne la partecipazione alle udienze, se escludiamo la costante presenza di Telecom Italia e H3G, per il tramite dell'audioconferenza di BT Italia, Sky Italia e RTI Mediaset, Vodafone BV (per il tramite delle proposte pre-udienza) si conferma per l'ennesimo anno la tendenza di altri gestori a non presenziare. Si registrano dati negativi assoluti - come sopra evidenziato - con Wind (15 istanze/anno - nessun accordo) e Fastweb (37 istanze/anno - nessun accordo). Per gli altri gestori, le poche istanze pervenute, non possono essere oggetto di statistiche significative.

Sull'insieme delle udienze si evidenzia un aumento, rispetto all'anno precedente dei ricorsi presentati contro i gestori Fastweb (+16 istanze), Telecom Italia (+14) e H3G (+12), mentre una sostanziale conferma delle pratiche riguarda i rimanenti gestori.



§ 5

A) TIPOLOGIA DELLE ISTANZE

TIPOLOGIA	%
Mancata o parziale fornitura del servizio	13%
Interruzione o sospensione di servizi	12%
Ritardo nella fornitura di servizi	5%
Fornitura di servizi non richiesti	7%
Modifiche contrattuali	6%
Fatturazione/addebiti non giustificati	34%
Traffico non riconosciuto	2%
Mancata portabilità	5%
Trasparenza contrattuale	16%
TOT	100%

B) VALORE ECONOMICO MEDIO

Anno	Valore economico medio conciliazioni
2013	€. 656,00
2014	€. 400,00

Con riferimento ai dati riportati nella tabella A in aumento costante sono le problematiche di fatturazioni e addebiti non giustificati in particolare per quel che concerne l'utilizzo oramai diffuso dei tablet e degli smartphone abbinato all'accesso ai contenuti presenti sul web. Recentemente l'Autorità della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato alcune tra le maggiori compagnie telefoniche e di servizi di telecomunicazioni proprio a tal riguardo riconoscendo la poca chiarezza dell'offerta di contenuti nonché la scarsa tutela offerta all'utenza in particolare per quanto concerne l'accesso involontario a tali servizi accessori.

Altra problematica importante è quella legata alla migrazione della linea fissa e dell'ADSL in particolare per quello che riguarda le piccole aziende, le ditte e le società operanti nel commercio. Le necessità che queste categorie d'impresa hanno nel lavoro quotidiano è quello di poter utilizzare connessioni rapide e sostanzialmente affidabili considerando che oramai una notevole fetta di mercato interagisce con il web, la mail ecc. per le ordinazioni piuttosto che i contatti di assistenza ecc.

In questi casi sovente si riscontrano anomalie sia nella gestione tecnica delle linee ADSL (distacchi temporanei per guasti, mancato raggiungimento di uno standard accettabile di velocità della linea ecc..) sia in quella contrattuale (ad es.: offerte vantaggiose proposte da agenti commerciali poi non attuate nel loro complesso) il che comporta sovente uno spostamento di questi utenti da un gestore all'altro il tutto condito da problemi di penali, costi dell'operatore e richieste di danni sopravvenuti fino al compimento della number portability che elevano

sicuramente il livello di difficoltà relativo alla ricerca dell'accordo in sede conciliativa.

Per concludere è utile riportare anche il dato economico complessivo 2014 pari a circa €. 100.000,00 derivante dalle somme riconosciute e corrisposte dai gestori della telefonia agli utenti valdostani che hanno raggiunto un accordo in conciliazione tramite indennizzi, rimborsi, storni di fatture ecc.

CAPITOLO 5: ALTRE ATTIVITÀ DELEGATE

❖ Diritto di rettifica/ Sondaggi

Per quanto concerne il diritto di rettifica non vi sono state richieste di intervento da parte di utenti mentre, in ordine al rispetto della normativa in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, non sono state riscontrate violazioni a seguito di una costante verifica posta in essere dalla struttura operativa del CoReCom sia per quanto concerne i periodi elettorali relativi alle competizioni elettorali sia nei controlli “a campione” attuati nel corso del 2014.

CAPITOLO 6: LA PAR CONDICIO

Per quanto concerne le due competizioni elettorali che si sono susseguite nel 2014 ovvero il referendum per la modifica del nome del Comune di Courmayeur e le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo non vi sono state segnalazioni di presunte violazioni della legge n. 28/2000 e pertanto dal punto di vista del rispetto delle regole della *par condicio* il CoReCom non ha dovuto attivare procedimenti sanzionatori.

CAPITOLO 7: STATISTICA

Il Comitato ha effettuato n. 14 riunioni nelle seguenti date:

❖ 9 GENNAIO 2014, 14 GENNAIO 2014, 27 FEBBRAIO 2014, 21 MARZO 2014, 17 APRILE 2014, 16 MAGGIO 2014, 3 GIUGNO 2013, 24 GIUGNO 2014, 8 SETTEMBRE 2014, 23 SETTEMBRE 2014, 6 OTTOBRE 2014, 5 NOVEMBRE 2014, 3 DICEMBRE 2014, 18 DICEMBRE 2014.

nel corso delle quali state adottate n. 7 deliberazioni.

CONCLUSIONI

Il CoReCom è organo periferico dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ma anche organismo di consulenza e proposta per il Consiglio e la Giunta Regionale della Valle d'Aosta in materia di Comunicazione e Informazione. Ed è proprio quest'ultimo aspetto, insieme all'analisi dell'informazione locale, all'azione di vigilanza e controllo sul rispetto della par condicio e ai contatti territoriali per far conoscere approfonditamente la nostra attività sono e saranno sempre più, nel corso dei prossimi anni, i temi e gli obiettivi che questo Comitato intende perseguire.

A fronte degli ottimi risultati ottenuti nell'ambito delle conciliazioni grazie alla professionalità delle risorse impiegate e alle procedure efficaci adottate oltre all'impegno del Comitato stesso per l'avvio di nuove iniziative si contrappongono, ancora una volta, le criticità dovute alla carenza di personale, si veda l'impossibilità di svolgere una funzione importante come il monitoraggio oltre al turn over di personale assegnato alla gestione delle controversie.

CAPITOLO 8: LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 26

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

(Testo vigente con le modifiche apportate dalle Leggi Regionali L.R. 18 gennaio 2007, n. 1, L.R. 1° agosto 2011, n. 22 e L.R. 27 marzo 2012, n. 7)

Art. 1

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2

(Natura)

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza

comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Art. 4 (Incompatibilità)

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

1bis. La rimozione delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Presidente o del componente del Comitato da parte del Consiglio regionale.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5 (Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

b) qualora sopravvenga una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla;

c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6

(Dimissioni)

1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori.

Art. 7

(Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 8

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:

a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con gli organi nazionali di coordinamento.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un componente da lui delegato secondo un criterio di rotazione.

Art. 9

(Regolamento interno)

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, con voto unanime, il regolamento interno che disciplina:

a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì, con voto unanime, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 10

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al:

a) per il Presidente, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

b) per i componenti, sedici per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

3bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Comitato, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività dei componenti del Comitato, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali.

Art. 11

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato territoriale del Ministero competente in materia di comunicazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 12

(Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:
 - a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:
 - 1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
 - 2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;
 - 3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
 - 4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005, presentando rapporti periodici;
 - 5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;
 - 6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali;
 - 6bis) monitorizza la presenza sui media locali delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la conoscenza, la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti e dei consumatori, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati al settore delle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'ARPA e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

Art. 13

(Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

- 4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);
- 5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);
- b) funzioni di gestione in materia di:
 - 1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);
 - 2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);
- c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
 - 1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);
 - 2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);
 - 3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);
 - 4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);
 - 5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
 - 6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);
 - 7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);
 - 8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);
 - 9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);
 - 10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);
 - 11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);
 - 12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);

2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, necessarie per provvedere al loro esercizio. Il Presidente del Consiglio regionale illustra alla Commissione consiliare competente i contenuti delle convenzioni da stipulare.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 14

(Programmazione delle attività del Comitato)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.

5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Art. 15

(Collaborazione con gli enti locali)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza correlata alle funzioni gestionali e di controllo di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali comunicano al Comitato i provvedimenti di competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

Art. 16

(Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 17

(Gestione amministrativa, economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.
3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

Art. 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

Art. 19

(Norma di coordinamento)

1. Ove in leggi regionali figurì la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41)

Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 aprile 2008, n. 11. Sostituiva la lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 26 maggio 1998, n. 41

Art. 21

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.

3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

Art. 22

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in anni euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:

a) quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

b) quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio del Consiglio regionale.

4. Nel bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), sono

inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.



CORECOM VALLE D'AOSTA

Castello di Montfleury
Via Piccolo San Bernardo, 39

Segreteria Comitato e Struttura operativa
Tel. (+39) 0165/52.62.88

Sportello Conciliazioni
Tel. (+39) 0165/52.62.93

Fax: (+39) 0165/52.62.85

www.corecomvda.it

info@corecomvda.it

PEC: corecomvda@legalmail.it

Orario di apertura al pubblico:
martedì dalle ore 9.00 alle 12.00